

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 1949

(25<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore della zona di Santa Croce in Firenze » (N. 395):

MARIOTTI, *relatore* . . . . . Pag. 221

La riunione ha inizio alle ore 10.45.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Casardi, Ceschi, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Raja, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

GENCO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore della zona di Santa Croce in Firenze » (N. 395).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore della zona di Santa Croce in Firenze ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mariotti.

MARIOTTI, *relatore*. Onorevoli senatori, con regio decreto legge 10 febbraio 1936, n. 345, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1139, furono dettate norme per l'esecuzione del piano di risanamento in Firenze nella zona di Santa Croce e fu stabilito, all'art. 3, il termine di anni cinque, dalla entrata in vigore del decreto stesso, per l'attuazione del piano medesimo.

Tale termine fu confermato con il regio decreto 24 maggio 1937 con il quale venne approvato il piano regolatore generale delle opere di risanamento di detta zona.

Con l'art. 6 del citato regio decreto-legge n. 345, fu altresì concessa l'esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati per tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune e suoi concessionari, entro i termini stabiliti nel decreto di approvazione dei singoli piani particolareggiati, ed in ogni caso non oltre il termine stabilito per l'attuazione del piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 3 del menzionato regio decreto legge, e cioè entro il 27 marzo 1941.

Il termine per l'attuazione del piano di cui trattasi venne prorogato, con legge 16 febbraio 1942, n. 171, per la durata di 20 mesi decorrenti dal 27 marzo 1941 e cioè fino al 27 novembre 1942.

Con tempestiva domanda il comune di Firenze chiese una ulteriore proroga del termine di che trattasi ed all'uopo fu predisposto uno schema di provvedimento legislativo, che non ebbe però alcun seguito a causa dei noti avvenimenti politico-militari.

Pertanto il comune di Firenze con istanza del 17 novembre 1946 chiese l'assegnazione di un nuovo termine di 5 anni, e cioè fino al 31 dicembre 1951.

Le gravissime difficoltà portate dalla guerra anche nel campo edilizio non hanno consentito al comune di Firenze di attuare questo piano di speciale necessità ed importanza che in piccolissima parte (un lotto) e perciò una nuova proroga si rende senza dubbio giusta ed indispensabile nell'interesse della città in generale e della zona di Santa Croce in particolare.

Si propone quindi l'accoglimento della richiesta di proroga, avanzata tempestivamente dal comune di Firenze, con le esenzioni e agevolazioni fino ad ora accordate.

In adesione a tale richiesta, d'intesa con i Ministeri interessati, è stato predisposto il disegno di legge in discussione con il quale viene fissato al 31 dicembre 1951 il nuovo termine per l'esecuzione del piano di risanamento della zona di Santa Croce in Firenze e si prorogano le agevolazioni concesse per le costruzioni che saranno eseguite per l'attuazione del piano.

Spero che tale proposta sarà unanimemente accettata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passo alla lettura degli articoli:

Art. 1.

È fissato un nuovo termine con decorrenza dal 27 novembre 1942 e fino al 31 dicembre 1951, per l'esecuzione del piano di risanamento di Firenze nella zona di Santa Croce, di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 345, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1139 ed alla legge 16 febbraio 1942, n. 171.

(È approvato).

Art. 2.

Le costruzioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 10 febbraio 1936, n. 345, che saranno eseguite per l'attuazione del piano suddetto, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali anche se ultimate dopo il 26 novembre 1942, ma entro il 31 dicembre 1951, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 27 marzo 1941.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,30.